

Detassazione TFS – D.L. 4/2020 - circolare Inps n. 90/2020

La disposizione normativa introduce un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all'imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000euro.

In particolare:

“1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.”.

Criteri della detassazione del trattamento di fine servizio

Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell'aliquota fiscale crescente in funzione dell'intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell'iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.

Nello specifico l'aliquota fiscale è ridotta in misura pari a:

- a. 1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

- b. 3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- c. 4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- d. 6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- e. 7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini dell'applicazione del predetto beneficio fiscale, gli intervalli temporali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Determinazione dell'imponibile e dell'aliquota d'imposta

L'importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all'imponibile fiscale complessivo del TFS.

In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell'aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.

Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione dell'imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all'interessato a titolo di "*altre indennità*" (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).

Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale.

La quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimane assoggettata alle modalità di tassazione generale previste al comma 2- *bis*, 2° capoverso, dell'articolo 19 del TUIR^[1].

Per quanto concerne le modalità di determinazione dell'aliquota IRPEF, il comma 1 dell'articolo 24 del D.L. n. 4/2019, rinvia alle disposizioni di cui all' articolo 19, comma 2- *bis*, del TUIR.

Il comma 2-*bis* del citato articolo 19, specifica infatti che "*l'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione*".

In particolare, l'aliquota d'imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella vigente in base alle aliquote progressive dell'anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine servizio.

Resta confermata l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia", introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione.

5. Ulteriori chiarimenti

In esito ad apposito interpello all'Agenzia delle Entrate, l'Istituto ha acquisito conferma sui seguenti ulteriori aspetti applicativi della nuova norma.

In ordine alle modalità di computo, l'Agenzia delle Entrate ha concordato con l'Istituto sul fine di *"minimizzare l'impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali"* ritenendo corretto che *"la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di 'detrazione fiscale' dall'imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all'imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della 'riduzione di aliquota' indicata dalla norma."*

Pertanto, l'importo della detrazione fiscale viene sottratto dall'imposta dovuta con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell'articolo 24 del D.L. n. 4/2019.

Infine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 8932/2020, è stato approvato il modello della Certificazione Unica dei redditi, che prevede tre nuovi campi relativi ai benefici dell'articolo 24 (punti 912, 913 e 914). Di conseguenza, considerato che il beneficio in oggetto si applica alle prestazioni liquidate a partire dall'anno 2020, i dati delle prestazioni TFS alimenteranno i nuovi campi dalla Certificazione Unica "CU 2021".

LA NUOVA DETASSAZIONE DEL TFS				
Ipotesi 1 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Gennaio 2020 con 42 anni e 10 mesi di cbt				
TFS LORDO	€ 175.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	24 mesi	€ 19.600,00	€ 588,00	3
Seconda Rata	36 mesi	€ 51.900,00	€ 1.368,00	4,5
Terza Rata	48 mesi	€ 100.060,00	€ 0,00	6
Totale			€ 1.956,00	
Ipotesi 2 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Gennaio 2020 con quota 100				
TFS LORDO	€ 158.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	46 mesi	€ 19.700,00	€ 886,50	4,5
Seconda Rata	58 mesi	€ 51.400,00	€ 1.818,00	6
Terza Rata	70 mesi	€ 78.900,00	€ 0,00	7,5
Totale			€ 2.704,50	
Ipotesi 3 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Gennaio 2020 con 67 anni e 30 anni di cbt				
TFS LORDO	€ 75.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	12 mesi	€ 19.400,00	€ 291,00	1,5
Seconda Rata	24 mesi	€ 32.455,00	€ 391,65	3
Terza Rata	-	-	€ 0,00	
Totale			€ 682,65	
Ipotesi 4 - Dipendente Pubblico cessato il 1° Luglio 2017 con 42 anni e 10 mesi di cbt				
TFS LORDO	€ 175.000,00	Imponibile	Sconto Fiscale	Aliquota riduzione %
Prima Rata	24 mesi	€ 19.700,00	€ 0,00	0
Seconda Rata	36 mesi	€ 51.233,00	€ 454,50	1,5
Terza Rata	70 mesi	€ 123.478,00	€ 0,00	3
Totale			€ 454,50	

Il meccanismo di riduzione è tarato in modo che il risparmio fiscale superiore si raggiunga in corrispondenza dei più elevati lassi temporali tra cessazione dal servizio e corresponsione delle singole rate, circostanze che possono **verificarsi nei pensionamenti con quota 100, cumulo o ape sociale**. In queste ipotesi, infatti, la legge prevede dilazioni ulteriori agganciate alla maturazione del **diritto teorico** a pensione con il regime normale e non alla effettiva cessazione dal servizio. Così ad esempio un dipendente pubblico che va in pensione con quota 100 prenderà la prima rata del TFS non decorsi 24 mesi dalla cessazione ma, di regola, dopo 12 mesi dal raggiungimento dell'età anagrafica di 67 anni, cioè in genere tra i quattro ed i cinque anni dalla cessazione. La riduzione fiscale in questo caso potrà facilmente raggiungere il 7,5% soprattutto in occasione del pagamento della seconda rata del TFS.

Cessazioni ante 2019

Se la cessazione dal servizio è avvenuta entro il 31 dicembre 2018 il computo dei mesi in corrispondenza dei quali si individuano le riduzioni applicabili inizia dal 1° gennaio 2019. Ad esempio un pensionato uscito il 1° marzo 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi non otterrà alcuno sconto sulla prima rata del TFS pagabile nel marzo 2019 in quanto dal 1°

gennaio 2019 al pagamento di detta rata sono trascorsi solo due mesi. Ma in occasione del pagamento della seconda tranche, cioè nel marzo 2020, vedrà uno sconto fiscale del 1,5%.